

REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai borosilicati di piombo, della sottovoce doganale 32.08 ex B, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per i borosilicati di piombo, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 70 000 unità di conto europee; che alla data del 10 novembre 1980 le importazioni

nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 18 novembre 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2789/79:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustrì liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi: ex B. Borosilicati di piombo

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.